



# **COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE**

*Città Metropolitana di Venezia*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.7.2023

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio istituite dal Comune di Campolongo Maggiore allo scopo di riconoscere, valorizzare e incentivare l'impegno e la dedizione allo studio e alla conoscenza dei giovani cittadini.

Le borse di studio, il cui numero e importo è fissato annualmente dalla Giunta Comunale con apposito bando, sono finanziate:

- con fondi comunali propri;
- da terzi quali privati cittadini, associazioni, imprenditori

### **Art. 2 – Destinatari**

Sono destinatari delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Campolongo Maggiore e che abbiano frequentato le scuole del seguente ordine e grado:

- a. le classi terza e quarta della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- b. la classe quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, purché iscritti ad una facoltà universitaria o equipollente
- c. le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- d. la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, purché iscritti ad una Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- e. la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, che facciano parte dell'Orchestra Giovanile "Diego Valeri" e che siano stati iscritti ad un Conservatorio di Musica.

### **Art. 3 – Requisiti di partecipazione**

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Campolongo Maggiore da almeno 3 anni;
- abbiano frequentato le Scuole indicate nell'articolo precedente;
- non siano risultati assegnatari di borsa di studio del Comune di Campolongo Maggiore nel concorso precedente;
- abbiano conseguito una votazione come di seguito indicato:
  - a) votazione media non inferiore a 8,00/10 per gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado;
  - b) votazione all'esame di stato non inferiore a 9/10 per gli studenti licenziati dalle Scuole Secondarie di Primo Grado che siano iscritti ad una Scuola Secondaria di Secondo Grado.
  - c) votazione all'esame di stato non inferiore a 85/100 per gli studenti licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado che siano iscritti ad una facoltà universitaria o equipollente

### **Art. 4 - Bando di concorso**

Il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, completo di modulo di domanda di partecipazione, è approvato dalla Giunta Comunale, pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato nelle forme più adeguate.

Nel bando la Giunta può prevedere ipotesi e/o fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste al presente Regolamento.

### **Art. 5 – Domanda di partecipazione**

La domanda-presentata su apposito modulo nei termini previsti dal bando, va prodotta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o presentate oltre il termine stabilito dal bando.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a. copia del certificato della Scuola riportante la votazione finale conseguita al termine dell'anno scolastico precedente, o riportante la votazione/giudizio finale in caso di studente che abbia sostenuto l'esame di stato.

- b. copia del certificato di iscrizione alla Scuola o Università per l'anno in corso
- c. copia del documento d'identità del richiedente (genitore o tutore in caso di soggetto minore).  
In luogo dei documenti previsti alle lettere a) e b) è ammessa la presentazione di autocertificazione, con assunzione di responsabilità del dichiarante sulle conseguenze civili e penali derivanti dalla produzione di dichiarazioni false.  
Sui documenti presentanti l'Ente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche ritenute necessarie.

#### **Art. 6 – Commissione di valutazione**

L'assegnazione delle borse di studio avviene sulla base di graduatorie formulate da un'apposita Commissione così composta:

- Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione che presiede la commissione;
- Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo del territorio Comunale, o suo delegato;
- Un rappresentante dei donatori terzi estratto a sorte;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale individuato dal Presidente.

La Commissione, ultimato l'esame delle domande predispose specifiche graduatorie e indica i vincitori delle borse di studio.

Le decisioni della Commissione sono riassunte in apposito verbale.

La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non prevede rimborso alcuno.

#### **Art. 7 - Graduatorie**

Per ciascuna tipologia di concorrenti, come indicati all'art. 2, viene stilata apposita graduatoria.

La graduatoria viene stilata su base 10, arrotondata al centesimo, sulla base del punteggio medio conseguito dallo studente sulle sole materie obbligatorie.

Per i frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado che hanno sostenuto l'esame di stato, considerato il punteggio conseguito la graduatoria viene stilata su base 10. Al punteggio conseguito vengono sommati 0,5 punti per lode.

Per i frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado che hanno sostenuto l'esame di stato, considerato il punteggio conseguito la graduatoria viene stilata su base 100. Al punteggio conseguito vengono sommati 5 punti per lode.

In caso di parità di punteggio nell'ambito della medesima graduatoria, e qualora il numero di borse di studio da assegnare risulti insufficiente, la commissione divide il valore del premio disponibile per i primi tre concorrenti pari merito. In caso di concorrenti pari merito superiori a tre, i tre concorrenti destinatari della borsa saranno estratti a sorte.

#### **Art. 8 – Pubblicità delle graduatorie**

Le graduatorie finali, contenenti i nomi dei vincitori, l'ordine e il grado della scuola e classe frequentata e l'importo della borsa assegnata sono pubblicate sul sito sino alla data della premiazione, e trasmesse per via telematica ai medesimi vincitori.

I medesimi dati sono richiamati negli atti amministrativi previsti.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità della conservazione, nonché di tutela alla riservatezza e nel rispetto dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE (GDPR) 2016/679.

Sottoscrivendo la domanda di partecipazione il concorrente presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa indicati, e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, per le finalità contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le disposizioni comunali previgenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera che lo approva.